



Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2017¹,
decreta:

I

La legge federale del 18 dicembre 1987² sul diritto internazionale privato è modificata come segue:

Sostituzione di una espressione

Negli articoli 168, 171 e 174 «legge federale dell'11 aprile 1889 sull'esecuzione e sul fallimento» è sostituito con «LEF³».

Art. 166

¹ Il decreto straniero di fallimento è riconosciuto ad istanza dell'amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore se:

- a. è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
- b. non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'articolo 27; e
- c. è stato pronunciato:
 1. nello Stato di domicilio del debitore, o
 2. nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell'apertura della procedura straniera.

¹ FF 2017 3531
² RS 291
³ RS 281.1

² Se il debitore ha una succursale in Svizzera, i procedimenti previsti dall'articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889⁴ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) sono ammissibili fino alla pubblicazione del riconoscimento secondo l'articolo 169 della presente legge.

³ Se è già stato aperto un procedimento secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF e il termine secondo l'articolo 250 LEF non è ancora scaduto, il procedimento è sospeso dopo il riconoscimento del decreto straniero di fallimento. I crediti già insinuati sono menzionati nella graduatoria della procedura di fallimento ancillare conformemente all'articolo 172. Le spese procedurali accumulate sono riportate nella procedura di fallimento ancillare.

Art. 167 cpv. 1 e 2

¹ Se il debitore ha in Svizzera una succursale iscritta nel registro di commercio, l'istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento dev'essere proposta al tribunale competente della sede della succursale. In tutti gli altri casi, l'istanza deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera. L'articolo 29 è applicabile per analogia.

² Se il debitore ha più succursali o se i beni si trovano in più luoghi, è competente il tribunale adito per primo.

Art. 170 cpv. 3

³ La massa è liquidata con la procedura sommaria, sempreché né l'amministrazione straniera del fallimento né un creditore secondo l'articolo 172 capoverso 1 chiedano all'ufficio dei fallimenti, prima della ripartizione della somma ricavata, che si proceda secondo la procedura ordinaria di fallimento, fornendo una garanzia sufficiente per le spese presumibilmente non coperte.

Art. 172 cpv. 1 e 2

¹ Nella graduatoria sono menzionati soltanto:

- a. i crediti garantiti da pegno giusta l'articolo 219 LEF⁵;
- b. i crediti non garantiti da pegno, ma privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera; e
- c. i crediti connessi con obbligazioni assunte per conto di una succursale del debitore iscritta nel registro di commercio.

⁴ RS 281.1

⁵ RS 281.1

² L'azione di impugnazione della graduatoria giusta l'articolo 250 LEF può essere proposta soltanto dai creditori di cui al capoverso 1 e dall'amministrazione straniera del fallimento.

Art. 174a

5. Rinuncia all'esecuzione di una procedura di fallimento ancillare

¹ Ad istanza dell'amministrazione straniera del fallimento si può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se non sono stati insinuati crediti secondo l'articolo 172 capoverso 1.

² Se vi sono creditori con domicilio in Svizzera che hanno insinuato crediti diversi da quelli menzionati nell'articolo 172 capoverso 1, il tribunale può rinunciare a eseguire una procedura di fallimento ancillare se la procedura straniera tiene adeguatamente conto di questi crediti.

³ Il tribunale può vincolare la rinuncia a condizioni e oneri.

⁴ Se il tribunale ha rinunciato a eseguire una procedura di fallimento ancillare, l'amministrazione straniera del fallimento può, a condizione di rispettare il diritto svizzero, esercitare tutte le competenze che le spettano secondo il diritto dello Stato in cui il fallimento è stato aperto; può in particolare trasferire beni all'estero e stare in giudizio. Queste competenze non comprendono l'esercizio di attività sovrane, l'applicazione di mezzi coercitivi o il diritto di pronunciare sulle controversie.

Art. 174b

III^{bis}. Coordinamento

Nelle procedure materialmente connesse, le autorità e gli organi interessati possono coordinare i loro atti tra loro nonché con le autorità e gli organi stranieri.

Art. 174c

III^{ter}. Riconoscimento di decisioni straniere su azioni revocatorie e di decisioni analoghe

Se sono strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera, le decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano il creditore sono riconosciute secondo gli articoli 25–27, a condizione che siano state prese o riconosciute nello Stato da cui emana il decreto di fallimento e il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.

Art. 175, secondo periodo

Gli articoli 166–170 e 174a–174c si applicano per analogia. ...

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale dell'11 aprile 1889⁶ sulla esecuzione e sul fallimento

Art. 288a n. 4

Non sono computati nei termini previsti dagli articoli 286–288:

4. in caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, il tempo trascorso tra la domanda di riconoscimento e la pubblicazione secondo l'articolo 169 LDIP⁷.

2. Legge dell'8 novembre 1934⁸ sulle banche

Art. 37g cpv. 4^{bis} e 5

^{4bis} Se la banca ha una succursale in Svizzera, la procedura secondo l'articolo 50 capoverso 1 LEF è ammissibile finché la graduatoria secondo l'articolo 172 della legge federale del 18 dicembre 1987⁹ sul diritto internazionale privato (LDIP) non è definitiva.

⁵ Per il rimanente si applicano gli articoli 166–175 LDIP.

3. Legge del 19 giugno 2015¹⁰ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 88 cpv. 1

¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 24–37 e 37d–37g, eccetto l'articolo 37g capoverso ^{4bis}, della legge dell'8 novembre 1934¹¹ sulle banche.

⁶ RS 281.1

⁷ RS 291

⁸ RS 952.0

⁹ RS 291

¹⁰ RS 958.1

¹¹ RS 952.0

